

LEGGE REGIONALE 5 MARZO 1993, N. 4

**Nuove norme sullo stato giuridico ed il trattamento
economico dei dipendenti dei Comuni e
dei segretari comunali^{1 2 3}**

TITOLO I

**Disposizioni generali sullo stato giuridico ed economico
del personale dei Comuni della Regione Trentino-Alto
Adige**

Artt. 1 - 12⁴

[Art. 13 (Esclusione dai concorsi)]

1. L'esclusione dai pubblici concorsi, da quelli interni e dalle pubbliche selezioni, è disposta solo per difetto dei requisiti soggettivi e con provvedimento motivato.]⁵

¹ In B.U. 9 marzo 1993, n. 11, suppl. ord. n. 1.

² Legge abrogata dall'art. 19, comma 21 della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10 eccettuati il Titolo II e gli articoli 13, 16, 17, 19, 21, 29, 32, 33, comma 2, 36, 39, 58, 67, 68, 69 e 75.

³ Si veda il DPGR. 19 maggio 1999, n. 3/L. Si veda, inoltre, il DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 2/L, modificato dal DPRReg. 11 maggio 2010 n. 8/L e dal DPRReg. 11 luglio 2012, n. 8/L concernente il *Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale dei comuni nella Regione autonoma Trentino - Alto Adige*.

⁴ Cfr. supra nota *sub rubrica* della presente legge.

⁵ Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

Artt. 14 - 15⁶

[Art. 16 (Conoscenza delle lingue non materne)

1. Per essere assunti in servizio nei Comuni della provincia di Bolzano è necessario avere la conoscenza delle lingue italiana e tedesca; tale conoscenza viene accertata mediante il superamento dell'esame previsto dalle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni ed integrazioni. Dette norme si applicano anche per la dichiarazione di appartenenza ai gruppi linguistici. Per la nomina a impiegato dei Comuni ove si parla ladino, è necessaria anche la conoscenza della lingua ladina.

2. La conoscenza della lingua e cultura ladina, accertata da apposita commissione nominata dal Sovrintendente scolastico per la Provincia di Trento, costituisce titolo di precedenza per l'assunzione negli organici dei Comuni ladini della Valle di Fassa.]⁷

[Art. 17 (Gruppi linguistici)

1. I candidati ai concorsi per la copertura di posti nei comuni della provincia di Bolzano allegano, in busta chiusa, alla domanda di ammissione il certificato di

⁶ Cfr. supra nota *sub rubrica* della presente legge.

⁷ Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

appartenenza o di aggregazione al gruppo linguistico rilasciato in base alle disposizioni in materia.⁸

1-*bis*. I candidati hanno facoltà di sostenere le prove d'esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca secondo quanto indicato nella domanda di ammissione.^{9]}¹⁰

Art. 18¹¹

[Art. 19 (Mobilità verticale)

1. Salvo i profili professionali per l'accesso ai quali sono richieste specifiche professionalità, nei singoli profili professionali è indicata la anzianità di servizio necessaria per la mobilità verticale.

2. La mobilità verticale avviene nell'ambito delle procedure concorsuali o selettive previste dal regolamento organico, sostituendosi il titolo di studio richiesto con una specifica anzianità indicata nel profilo cui si accede.

3. In difetto del titolo di studio, l'anzianità richiesta per l'ammissione alle procedure concorsuali o selettive ai sensi del comma 2 non può essere inferiore a quattro anni di effettivo servizio nella qualifica funzionale di appartenenza, salvo il possesso del titolo di studio previsto per l'accesso al profilo professionale di appartenenza.

⁸ Comma sostituito dall'art. 6, comma 1, della l.r. 25 maggio 2012, n. 2.

⁹ Comma aggiunto dall'art. 6, comma 1, della l.r. 25 maggio 2012, n. 2.

¹⁰ Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

¹¹ Cfr. supra nota *sub rubrica* della presente legge.

4. L'ente, nell'ambito della programmazione pluriennale del fabbisogno di personale, garantisce il rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 97 della Costituzione, prevedendo che l'accesso ai nuovi posti sia riservato in misura non inferiore al 50 per cento all'ingresso dall'esterno.¹²

4-*bis*. Nei comuni della provincia di Trento le progressioni economiche all'interno della stessa categoria, da effettuarsi mediante le procedure selettive previste dalla contrattazione collettiva, tengono conto della valutazione e del merito.¹³

4-*ter*. Nei comuni della provincia di Bolzano le progressioni professionali all'interno della stessa qualifica funzionale sono disciplinate dalla contrattazione collettiva, la quale tiene conto della valutazione e del merito.^{14]}¹⁵

Art. 20¹⁶

¹² Comma sostituito dall'art. 5, comma 1, della l.r. 25 maggio 2012, n. 2.

¹³ Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, della l.r. 25 maggio 2012, n. 2.

¹⁴ Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, della l.r. 25 maggio 2012, n. 2.

¹⁵ Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

¹⁶ Cfr. supra nota *sub rubrica* della presente legge.

[Art. 21 (Promessa solenne e giuramento)

1. Il personale assunto in prova deve prestare al capo dell'Amministrazione la promessa solenne e il personale che abbia conseguito la nomina in ruolo, il giuramento.]¹⁷

Artt. 22 - 28¹⁸

[Art. 29 (Copertura previdenziale ed assistenziale)

1. Tutto il personale comunale, compreso quello assunto con contratto a termine, è regolarmente iscritto ai fini assistenziali e previdenziali agli Istituti che forniscono dette prestazioni, secondo quanto disposto dalle vigenti disposizioni in materia.]¹⁹

Artt. 30 - 31²⁰

Art. 32²¹

¹⁷ Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

¹⁸ Cfr. supra nota *sub rubrica* della presente legge.

¹⁹ Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

²⁰ Cfr. supra nota *sub rubrica* della presente legge.

²¹ Articolo abrogato dall'art. 22, comma 1, lett. c), della l.r. 25 maggio 2012, n. 2.

Art. 33 (Effetti della cessazione dal servizio)

1.²²

[2. In materia di trattamento di fine rapporto e previdenza complementare, ai dipendenti dei comuni si applicano le disposizioni previste per i dipendenti della rispettiva provincia.²³]²⁴

Artt. 34 - 35²⁵

[Art. 36²⁶ (Rimborso delle spese giudiziarie, legali e peritali in favore del personale e degli amministratori comunali)]

²² Cfr. supra nota *sub rubrica* della presente legge.

²³ Comma sostituito dall'art. 7, comma 1, della l.r. 25 maggio 2012, n. 2.

²⁴ Comma abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

²⁵ Cfr. supra nota *sub rubrica* della presente legge.

²⁶ L'art. 36 deve essere interpretato alla luce di quanto disposto dai seguenti articoli:

Art. 4, commi 1 e 2 della l.r. 4 dicembre 2007, n. 4 - Norma interpretativa dell'articolo 36 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 "Nuove norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti dei Comuni e dei segretari comunali", dell'articolo 8 della legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 e successive modificazioni "Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta regionale" e dell'articolo 61 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 e successive modificazioni "Ordinamento degli Uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale 1. Il rimborso delle spese giudiziarie, legali e peritali in favore del personale e degli amministratori comunali, nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 36 della legge regionale 5 marzo

1993, n. 4 e successive modificazioni va inteso nel senso di riconoscere il rimborso delle spese di cui al comma 1 in tutti i casi in cui non vi sia stato l'accertamento della responsabilità amministrativa o contabile.

2. Il rimborso delle spese legali, peritali e di giustizia in favore del personale e degli amministratori comunali, nei casi indicati ai commi 1 e 2 dell'articolo 36 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 e successive modificazioni va inteso nel senso di riconoscere il rimborso di dette spese anche nei casi in cui sia stata disposta l'archiviazione del procedimento penale e di quello volto all'accertamento della responsabilità amministrativa o contabile.

Art. 9, comma 1 e 2 della l.r. 15 luglio 2009, n. 5 - Rimborso delle spese giudiziarie, legali e peritali in favore del personale e degli amministratori comunali 1. In materia di rimborso delle spese giudiziarie, legali e peritali sostenute nei giudizi di conto o di responsabilità amministrativa dal personale e dagli amministratori degli enti locali della regione, qualora la Corte dei conti con la sentenza che definisce il giudizio liquidi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2-*bis* del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa del prosciolto, applicando la disciplina prevista dall'articolo 18, comma 1, del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, trova comunque applicazione l'articolo 36 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 e successive modificazioni e in tal senso va intesa l'interpretazione di cui all'articolo 4 della legge regionale 4 dicembre 2007, n. 4.

2. L'articolo 36 della legge regionale n. 4 del 1993 e successive modificazioni si interpreta nel senso di riconoscere il rimborso anche delle spese giudiziarie, legali e peritali sostenute per la difesa nelle fasi pre-liminari dei giudizi civili, penali e contabili.

Si rammenta, inoltre, che detta ultima disposizione è entrata in vigore in data 22 luglio 2009, così come disposto dall'art. 11 della l.r. 15 luglio 2009, n. 5.

1. A condizione che non sussista conflitto di interessi il comune rimborsa, a richiesta del personale dipendente, comandato, incaricato o temporaneo, e su presentazione delle parcelle determinate ai sensi delle vigenti tariffe professionali, le spese legali e peritali, nonché le spese di giustizia, sostenute dal medesimo per la propria difesa in giudizi penali o civili, nei quali sia rimasto coinvolto per fatti o cause di servizio, durante il rapporto di dipendenza, di incarico o di comando, salvo i casi di condanna per azioni od omissioni commesse con dolo o colpa grave.²⁷

2. I rimborsi delle spese di cui al comma 1 sono estesi anche in favore del personale che sia stato prosciolto nei giudizi di conto o di responsabilità amministrativa.

3. La Giunta comunale può concedere anticipi sulle spese di cui ai commi 1 e 2, in misura non superiore a quella risultante dalle richieste dei difensori e dei periti, a condizione che il personale si impegni a restituire gli anticipi stessi in caso di condanna ed autorizzi l'amministrazione a dedurre i relativi importi dagli emolumenti ad esso spettanti, nei limiti di legge.

Art. 21, comma 1 della l.r. 25 maggio 2012, n. 2 - Norma interpretativa dell'articolo 36 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 1. Il rimborso delle spese legali, peritali e di giustizia nei casi indicati dall'articolo 36, commi 1 e 2 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 va inteso nel senso di riconoscere il rimborso delle spese legali, peritali e di giudizio, anche in caso di compensazione di tali spese o di liquidazione delle medesime in misura inferiore a quelle eventualmente dovute.

²⁷ Comma modificato dall'art. 4, comma 1, lettera a), della l.r. 15 dicembre 2015, n. 31.

4. Il rimborso delle spese legali spetta per un difensore e nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Il rimborso delle spese sostenute per consulenti tecnici di parte è limitato, per ogni ramo o disciplina afferente l'oggetto della perizia o consulenza tecnica d'ufficio, alle spese sostenute per un numero di consulenti non superiore a quello dei consulenti tecnici d'ufficio o periti nominati dal giudice.²⁸

5. Il rimborso delle spese legali può avere luogo anche allorquando il dipendente abbia usufruito dell'amnistia intervenuta prima dell'esaurito accertamento giurisdizionale del reato.

6. Le norme di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si estendono agli amministratori dei comuni, nonché al personale e agli amministratori degli altri enti locali, comprese le istituzioni e le aziende create dagli stessi, nonché le unioni. La medesima disciplina si applica inoltre ai componenti degli organi collegiali, anche di natura tecnica, dei comuni e degli altri enti locali, ad eccezione dei casi in cui la partecipazione agli organi stessi costituisca attività professionale o prestazione occasionale remunerata sulla base di tariffe o in misura maggiorata rispetto agli ordinari gettoni di presenza.^{29]}³⁰

²⁸ Comma modificato dall'art. 4, comma 1, lettera b), della l.r. 15 dicembre 2015, n. 31.

²⁹ Comma sostituito dall'art. 23, comma 1, della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

³⁰ Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

Artt. 37 - 38³¹

[Art. 39 (Compiti dei Comuni nel settore della formazione e aggiornamento del personale)

1. I Comuni, singoli o associati, o le loro Associazioni rappresentative a livello provinciale, concorrono alla formazione e aggiornamento professionale dei segretari comunali e del personale dipendente, nell'ambito degli accordi di livello provinciale di cui all'articolo 3.]³²

TITOLO II

Disposizioni generali sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali

[Art. 40 (Segretario comunale)

1. Nella Regione Trentino-Alto Adige i segretari comunali sono dipendenti dei Comuni.³³

2. Il segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta comunale e ne redige i relativi verbali, apponendovi la propria firma. Nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco da cui dipende funzionalmente, oltre alle competenze di cui all'articolo 22 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, sovrintende allo

³¹ Cfr. supra nota *sub rubrica* della presente legge.

³² Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

³³ Comma modificato dall'art. 66, comma 1, lettera o), della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, è il capo del personale, coordina e dirige le strutture organizzative dell'ente, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede per la loro pubblicazione e ai relativi atti esecutivi.³⁴ Esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle leggi e dai regolamenti ed adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco e, se da questi richiesto, roga i contratti nei quali l'ente è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse dell'ente.^{35]}³⁶

[Art. 41 (Vicesegretario comunale)

1. I Comuni di classe non inferiore alla terza possono istituire nella pianta organica il posto di vicesegretario comunale per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario, per coadiuvarlo o reggere la sede segretariale in caso di vacanza della medesima.

2. Al vicesegretario è di norma attribuita la direzione di una delle strutture organizzative del Comune.

3. Per la nomina a vicesegretario è richiesto il possesso del certificato di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, conseguito a norma delle leggi statali o della presente legge, nonché, nel solo caso di vicesegreterie di prima classe, un'anzianità di servizio non inferiore ad anni

³⁴ Periodo modificato dall'art. 66, comma 1, lettera p), della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

³⁵ L'ultimo periodo del comma è modificato dal comma 1 dell'art. 47 della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

³⁶ Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

tre, maturata nell'esercizio di funzioni direttive o dirigenziali negli enti pubblici.^{37]}³⁸

[Art. 42 (Classificazione delle sedi segretarili)

1. I comuni della regione, singoli o associati, istituiscono nei propri ruoli organici il posto di segretario comunale, secondo quanto stabilito nella Tabella A allegata alla presente legge.³⁹

2.⁴⁰

3. Per i comuni convenzionati la classe è determinata in base alla popolazione complessiva dei comuni associati. La qualifica del segretario è collegata alla classe della convenzione solo per la durata di quest'ultima.^{41]}⁴²

[Art. 43 (Riqualificazione delle sedi segretarili)

1. Entro centoventi giorni dalla pubblicazione dei risultati ufficiali del censimento della popolazione, ciascun Comune dovrà procedere alla eventuale revisione della

³⁷ Comma così modificato dal comma 22 dell'art. 19 della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10.

³⁸ Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

³⁹ Comma dapprima modificato dall'art. 48, comma 1, della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7 e successivamente dall'art. 3, comma 1, lett. a), della l.r. 15 dicembre 2015, n. 27.

⁴⁰ Comma abrogato dall'art. 48, comma 2, della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

⁴¹ Comma sostituito dall'art. 48, comma 3, della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

⁴² Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

classificazione della sede segretarile.

2. Decorsi cinque anni da una revisione senza che sia stato effettuato il censimento, il Consiglio comunale procede, ai fini di cui al comma 1, alla eventuale revisione della sede segretarile, in base al decreto che il Presidente della Giunta regionale emette, sentito l'Istituto centrale di statistica per quanto ha riferimento ai dati statistici.

3. L'articolo 1 della legge 8 giugno 1962, n. 604 trova applicazione anche nei confronti dei Comuni della Regione, sostituendo il decreto del Ministro per l'interno con il decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della Giunta provinciale territorialmente competente.

4. In caso di riqualificazione della sede segretarile ai sensi del comma 3, il segretario titolare è confermato nella sede, qualora sia in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'accesso alla sede segretarile riqualificata.

5. In mancanza dei requisiti di cui al comma 4, il segretario comunale conserva transitoriamente la titolarità della sede per un periodo non superiore ad anni tre.

6. In tale ipotesi, al segretario comunale è attribuito provvisoriamente il trattamento economico proprio della sede riqualificata.

7. Nel caso in cui, entro il termine indicato nel comma 5, il segretario non ottenga la nomina, a seguito di superamento della prevista procedura concorsuale presso la stessa o altra sede segretarile o attraverso le procedure della mobilità fra Comuni di cui all'articolo 7, comma 1,

lettera c), viene collocato in disponibilità, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 59.]⁴³

[Art. 44 (Corsi abilitanti alle funzioni di segretario comunale)

1. Le Giunte provinciali di Trento e di Bolzano, per delega della Regione, organizzano di norma ogni biennio, direttamente o a mezzo di istituzioni scientifiche o culturali che dispongano di adeguate strutture e diano garanzia di espletarli in maniera soddisfacente, distinti corsi abilitanti alle funzioni di segretario comunale, ai quali possono partecipare i cittadini italiani in possesso di una laurea nelle classi delle lauree specialistiche in giurisprudenza, scienze dell'economia, scienze della politica, scienze delle pubbliche amministrazioni, scienze economico-aziendali, teoria e tecnica della formazione e dell'informazione giuridica ovvero di un diploma di laurea equiparato alle stesse classi delle lauree specialistiche. Le Giunte provinciali costituiscono una commissione che sovrintende alla organizzazione e allo svolgimento del corso abilitante.⁴⁴

2. Spetta alla commissione stabilire il programma didattico del corso, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 46, sentite le proposte dei docenti.

3. L'onere relativo è a carico della Regione.

4. Prima dell'inizio dei corsi, le Province inviano, per l'approvazione, alla Giunta regionale i relativi preventivi di

⁴³ Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

⁴⁴ Comma sostituito dall'art. 3, comma 1, della l.r. 26 aprile 2010, n. 1.

spesa. Al rimborso della spesa effettivamente sostenuta dalle Province sarà provveduto dietro presentazione di idonea documentazione.]⁴⁵

[Art. 45 (Ammissione partecipanti)

1. Spetta alle Giunte provinciali stabilire il numero massimo dei candidati da ammettere al corso di cui all'articolo 44.

2. Ai partecipanti al corso di preparazione può essere corrisposto un assegno di studio il cui ammontare viene stabilito, per delega della Regione, dalla Giunta provinciale competente, a condizione che gli stessi abbiano frequentato almeno l'85 per cento delle ore complessive di insegnamento teorico-pratico, su cui si articola il corso, e superato con esito favorevole il periodo di esperimento pratico di cui all'articolo 46, comma 3.]⁴⁶

[Art. 46 (Articolazione del corso abilitante)

1. Lo svolgimento del corso dovrà prevedere almeno quattrocentocinquanta ore di insegnamento teorico - pratico nelle materie individuate con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta.^{47 48}

⁴⁵ Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

⁴⁶ Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

⁴⁷ Comma modificato dall'art. 4, comma 1, della l.r. 26 aprile 2010, n.1.

2. Le ore di insegnamento pratico di cui al comma 1, non devono comunque essere inferiori al 30 per cento delle ore complessive su cui si articola il corso.

3. I partecipanti al corso dovranno effettuare un periodo di esperimento pratico della durata di tre mesi in un Comune della provincia, scelto dalla Giunta provinciale, possibilmente di gradimento degli interessati.⁴⁹

[Art. 47 (Esame di abilitazione)]

1. L'esame finale che conclude il corso teorico-pratico consta di una prova scritta e di una prova orale nelle materie indicate nel decreto previsto dall'articolo 46, comma 1, e di una prova pratica consistente nella redazione di un atto amministrativo.⁵⁰

2. Il superamento dell'esame abilita alle funzioni di segretario comunale.

3. Una apposita commissione provvede alla valutazione dei candidati.

4. Ciascun commissario ha a disposizione, in sede di valutazione, trenta punti per ciascuna prova.

5. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte la media di 21/30 e non meno di 18/30 in una delle due prove.

6. La prova orale si intende superata se il candidato ha conseguito la votazione di almeno 21/30.

⁴⁸ L'elenco delle materie di cui al presente comma è stato approvato con DPR. 8 luglio 2010, n. 22/A.

⁴⁹ Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

⁵⁰ Comma sostituito dall'art. 5, comma 1, della l.r. 26 aprile 2010, n.1.

7. Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi parziali riportati nelle tre prove.

8. Al termine della seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

9. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della Provincia autonoma.

10. La graduatoria di merito è approvata con decreto del Presidente della Giunta provinciale ed è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.]⁵¹

[Art. 48 (Commissione giudicatrice del corso abilitante)

1. La commissione esaminatrice prevista dall'articolo 47 è composta:

- a) da un Magistrato, quale Presidente;
- b) da tre docenti di materie amministrative del corso abilitante, di cui all'articolo 44;
- c) da un segretario comunale di Comune di terza classe o classe superiore, scelto dalla Giunta provinciale su una terna proposta dalle organizzazioni sindacali di categoria.

2. Un funzionario della Provincia, con qualifica funzionale non inferiore alla settima, esercita le funzioni di segretario della commissione.

3. La nomina della commissione viene fatta dalla Giunta provinciale.

4. La composizione della commissione per la provincia di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi

⁵¹ Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

linguistici quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione.^{52]}⁵³

Artt. 49 - 50⁵⁴

[Art. 51 (Periodo di prova)

1. Ogni segretario espleta una sola volta in tutta la sua carriera il periodo di prova.

2. Per la disciplina del periodo di prova trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 20.

3. Al segretario comunale di nuova nomina, che abbia prestato servizio di ruolo presso un altro Comune, deve essere riconosciuto ad ogni effetto sia il periodo di prova che l'anzianità acquisita nelle funzioni di segretario comunale.]⁵⁵

[Art. 52 (Nomina a segretario comunale di terza classe)

1. La nomina a segretario comunale di terza classe è deliberata dal consiglio comunale, in base al risultato di un concorso comunale per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta, in una prova pratica ed in una prova orale, come risulta dall'allegata Tabella C), al quale possono partecipare i segretari comunali in servizio di ruolo presso

⁵² v. l'art. 82, comma 3 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3.

⁵³ Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

⁵⁴ Articoli abrogati dall'art. 3, comma 5, della l.r. 2/1997.

⁵⁵ Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

sedi segretarili di terza classe ed i segretari comunali in servizio di ruolo presso sedi segretarili di quarta classe con almeno tre anni di servizio effettivo nella qualifica, nonché coloro che alla data del bando di concorso abbiano prestato servizio effettivo in qualità di segretario comunale per almeno tre anni presso sedi segretarili di terza classe o per almeno cinque anni presso sedi segretarili di quarta classe e siano in possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 47.⁵⁶ Gli anni di servizio richiesti non devono essere stati caratterizzati né da provvedimenti disciplinari, né da note di demerito.

2. Possono partecipare ai concorsi per titoli ed esami per sedi segretarili di terza classe, anche i vicesegretari di prima, seconda e terza classe, che siano in possesso del certificato di idoneità all'esercizio delle funzioni di segretario comunale, rilasciato dai competenti organi statali o dalle Giunte provinciali di Trento e di Bolzano, a norma della presente legge. Ai fini dell'ammissione ai concorsi, i vicesegretari sono equiparati ai segretari comunali dei ruoli statali o comunali in servizio presso sedi segretarili di classe immediatamente inferiore a quella della sede presso cui prestano servizio i vicesegretari medesimi.

*2-bis.*⁵⁷ Nei casi in cui nessuno abbia presentato domanda di partecipazione al concorso, nessuno abbia partecipato al concorso o nessuno abbia superato il concorso, possono essere ammessi al successivo nuovo concorso coloro che sono in possesso dell'abilitazione alle

⁵⁶ Periodo sostituito dall'art. 51, comma 1, della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

⁵⁷ Comma inserito dall'art. 9, comma 1, lettera a), della l.r. 9 dicembre 2014, n. 11.

funzioni di segretario comunale con almeno un anno di servizio effettivo in qualità di segretario comunale, nonché i dipendenti di enti pubblici in possesso dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale, che alla data del bando abbiano un'anzianità di servizio di almeno tre anni e sei mesi in una qualifica non inferiore alla settima.

3. Ai fini del conseguimento dell'anzianità di cui ai commi precedenti, sono interamente valutabili i servizi prestati in qualità di incaricato delle funzioni di segretario comunale presso sedi di terza e quarta classe.

4.^{58]}⁵⁹

[Art. 53 (Nomina a segretario generale di seconda classe)

1. La nomina a segretario generale di seconda classe è disposta dal consiglio comunale in base al risultato di un concorso comunale per titoli ed esami, al quale possono partecipare i segretari comunali in servizio di ruolo presso sedi segretarili di seconda classe, i segretari comunali in servizio di ruolo presso sedi segretarili di terza classe con almeno tre anni di servizio effettivo di ruolo nella qualifica, i segretari comunali in servizio di ruolo presso sedi segretarili di quarta classe con almeno sette anni di servizio effettivo di ruolo nella qualifica, i vicesegretari generali in servizio di ruolo presso sedi di prima e di seconda classe con almeno due anni e rispettivamente quattro anni di servizio di ruolo nella qualifica, nonché i

⁵⁸ Comma abrogato dall'art. 9, comma 1, lettera b), della l.r. 9 dicembre 2014, n. 11.

⁵⁹ Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

capi di ripartizione o di strutture equiparate in servizio di ruolo in comuni di prima e di seconda classe della regione che abbiano svolto l'incarico direttivo o dirigenziale per almeno tre anni e rispettivamente sei anni e che siano in possesso del certificato di abilitazione di cui all'articolo 47. Gli anni di servizio richiesti non devono essere stati caratterizzati né da provvedimenti disciplinari né da note di demerito.⁶⁰

1-*bis*. Nei casi in cui nessuno abbia presentato domanda di partecipazione al concorso, nessuno abbia partecipato al concorso o nessuno abbia superato il concorso, possono essere ammessi al successivo nuovo concorso coloro che sono in possesso dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale con almeno due anni di servizio effettivo in qualità di segretario comunale. A tal fine sono interamente valutabili i servizi prestati in qualità di incaricato delle funzioni di segretario comunale presso sedi di terza e quarta classe.⁶¹

2. Le prove d'esame consistono in una prova scritta, concernente l'illustrazione e la redazione di un provvedimento amministrativo comunale e in una prova orale, concernente la risoluzione di problemi pratici di amministrazione comunale.]⁶²

[Art. 54 (Estensione dell'accesso ai concorsi per sedi segretarili)]

⁶⁰ Comma sostituito dall'art. 14, comma 1, della l.r. 25 maggio 2012, n. 2.

⁶¹ Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. a), della l.r. 28 settembre 2016, n. 8.

⁶² Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

1. La partecipazione ai concorsi pubblici per le varie sedi segretarili, ad eccezione di quelle di prima classe, è estesa anche ai segretari di Consorzi fra Comuni per la gestione di funzioni o servizi di loro competenza o dell'Ente di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, sempreché l'ingresso in carriera per il posto occupato dai segretari medesimi sia per legge subordinato al possesso del certificato di abilitazione alle funzioni di segretario comunale.

2. In tal caso, l'anzianità di servizio presso l'Ente di provenienza è equiparata a quella prestata presso sedi segretarili di quarta classe.]⁶³

[Art. 55 (Nomina a segretario generale di prima classe)

1. La nomina a segretario generale di prima classe è disposta dal consiglio comunale in base al risultato di un concorso comunale per titoli ed esami al quale possono partecipare, oltre ai segretari generali di prima classe dei ruoli comunale e statale, i segretari di comuni di seconda classe i quali alla data del bando di concorso abbiano prestato in tale qualifica almeno tre anni di servizio effettivo nei ruoli comunale o statale, nonché i vicesegretari generali di sedi di prima e di seconda classe con almeno cinque anni e rispettivamente otto anni di servizio di ruolo nella qualifica, nonché i capi ripartizione o strutture equiparate di comuni di prima e seconda classe della regione con almeno cinque e rispettivamente otto

⁶³ Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

anni di servizio nella qualifica che siano in possesso del certificato di abilitazione di cui all'articolo 47.⁶⁴ Gli anni di servizio richiesti non devono essere stati caratterizzati né da provvedimenti disciplinari, né da note di demerito.]⁶⁵

[Art. 56 (Commissione giudicatrice di concorsi per sedi segretarili)

1. La commissione giudicatrice dei concorsi comunali per la nomina a segretario generale di prima e seconda classe e di segretario comunale di terza classe è nominata dal Consiglio comunale o dall'Assemblea consorziale ed è composta:

- a) dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato, quale Presidente;
- b) da un docente universitario di discipline giuridiche o da un esperto in materie giuridico-amministrative;
- c) da un funzionario appartenente alla carriera dirigenziale od a qualifica funzionale non inferiore alla nona della Regione o della Provincia autonoma territorialmente competente;
- d) da due segretari comunali di qualifica almeno pari a quella della sede messa a concorso, scelti su una terna proposta dalle organizzazioni sindacali della categoria.

2. Funge da segretario della commissione un funzionario appartenente a qualifica funzionale non

⁶⁴ Frase sostituita dall'art. 53, comma 1, della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

⁶⁵ Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

inferiore alla settimana, dipendente dalla Regione o dalla Provincia autonoma territorialmente competente.

3. La composizione della commissione per la provincia di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione.]⁶⁶

[Art. 57 (Indizione del bando di concorso)]

1. I comuni possono bandire il concorso per la copertura della sede segretarile nove mesi prima che si verifichi la vacanza della sede. I comuni avviano le procedure per la copertura della sede entro il termine di novanta giorni dalla vacanza della sede e provvedono a concluderle entro il termine perentorio di un anno.^{67]}⁶⁸

[Art. 57 bis⁶⁹ (Mobilità dei segretari comunali)]

1. I comuni possono coprire il posto vacante di segretario mediante passaggio diretto di segretario comunale di ruolo della medesima classe giuridica, previa attivazione di apposita procedura di mobilità e con il consenso dell'Amministrazione comunale di appartenenza.

⁶⁶ Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

⁶⁷ Comma sostituito dall'art. 13, comma 1, della l.r. 25 maggio 2012, n. 2.

⁶⁸ Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

⁶⁹ Articolo inserito dall'art. 10, comma 1, della l.r. 9 dicembre 2014, n. 11.

2. In caso di contestuale e motivata richiesta delle due amministrazioni comunali, con il consenso degli interessati può essere disposta la mobilità dei segretari mediante passaggio diretto tra amministrazioni della medesima classe giuridica.]⁷⁰

[Art. 58 (Diritti di rogito)

1. Dall'entrata in vigore del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) una quota del provento annuale dei diritti di segreteria spettante al comune, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante in misura pari al settantacinque per cento e fino ad un massimo di un quinto dello stipendio in godimento.⁷¹]⁷²

⁷⁰ Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

⁷¹ Comma sostituito dall'art. 11, comma 1, della l.r. 9 dicembre 2014, n. 11. La Corte costituzionale, con *Sentenza* n. 75/2016, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale promossa dal Presidente del Consiglio dei Ministri con riferimento all'articolo 11 della legge regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 11 del 2014, recante *Disposizioni in materia di enti locali*.

⁷² Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

[Art. 59⁷³ (Modifiche delle sedi segretarili)]

1. Nel caso di fusioni di più comuni con la conseguente soppressione di posti di segretario comunale, è inquadrato come titolare della nuova sede il segretario di qualifica più elevata conseguita in via definitiva. In caso di uguale qualifica le funzioni di segretario sono temporaneamente assegnate al segretario con maggiore anzianità di servizio effettivamente svolto nella qualifica, fino all'espletamento di apposito concorso, al quale sono ammessi i segretari dell'ente inquadrati nella suddetta qualifica. I segretari non inquadrati come titolari sono inquadrati come vicesegretari ad esaurimento. In caso di convenzione con altro comune per il servizio di segreteria, le funzioni segretariali presso il comune convenzionato possono essere affidate anche a uno dei vicesegretari.⁷⁴

2. In caso di gestione associata della segreteria comunale, è inquadrato come titolare, fermo restando quanto previsto dall'articolo 42, comma 3, il segretario di qualifica più elevata conseguita in via definitiva. In caso di uguale qualifica le funzioni di segretario sono temporaneamente assegnate al segretario con maggiore anzianità di servizio effettivamente svolto nella qualifica, fino all'espletamento di apposita selezione, secondo le procedure stabilite nella convenzione, a cui sono ammessi i segretari della gestione associata inquadrati nella suddetta qualifica. I segretari non inquadrati come

⁷³ Articolo dapprima sostituito dall'art. 54, comma 1, della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7 e, successivamente, sostituito dall'art. 12, comma 1 della l.r. 9 dicembre 2014, n. 11.

⁷⁴ Comma dapprima modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), della l.r. 15 dicembre 2015, n. 27 e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, lett. b), della l.r. 28 settembre 2016, n. 8.

titolari sono inquadrati come vicesegretari ad esaurimento. La copertura delle sedi segretarili coinvolte nella gestione associata avviene nel rispetto dei limiti definiti dalla normativa provinciale. In caso di nuova copertura di una sede segretarile si procede alla individuazione del titolare in base a quanto previsto dal presente comma. La convenzione prevede la ripartizione tra il segretario, il vicesegretario, limitatamente ai comuni dove questo è inquadrato come dirigente, e i vicesegretari a esaurimento delle funzioni segretarili nei comuni associati. Salvo che la legge provinciale sui limiti delle assunzioni non rechi una diversa disciplina, in caso di vacanza del posto di segretario comunale in comuni di classe prima o seconda coinvolti nella gestione associata, alla copertura dello stesso posto si provvede con la mobilità o concorso pubblico, secondo quanto eventualmente previsto dalla legge provinciale.⁷⁵

3. In caso di scioglimento della convenzione per la gestione associata della segreteria comunale, ai segretari e ai vicesegretari comunali in servizio già titolari di sede segretarile sono riassegnate, nei rispettivi comuni, le funzioni di titolare di sede segretarile.⁷⁶

4. I segretari in servizio di ruolo nei comuni interessati da processi di gestione associata mediante convenzione e i vicesegretari di cui al comma 1 conservano, se più favorevole, il trattamento giuridico e provvisoriamente

⁷⁵ Comma modificato dall'art. 3, comma 1, lett. c) della l.r. 15 dicembre 2015, n. 27, dall'art. 1, comma 1, lett. c) e d) della l.r. 28 settembre 2016, n. 8 ed infine dall'art. 2, comma 1, lett. a) della l.r. 15 giugno 2017, n. 5.

⁷⁶ Comma modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), della l.r. 15 giugno 2017, n. 5.

quello economico in godimento, con esclusione dell'indennità di convenzione, fino alla ridefinizione dello stesso nei contratti collettivi. I segretari comunali titolari della sede segretariale in esito a processi di fusione non mantengono l'indennità di convenzione eventualmente percepita prima dell'istituzione del nuovo comune. I vicesegretari di cui al presente articolo conservano il diritto alla nomina in caso di successiva vacanza del posto di segretario. Ai fini di tale nomina, della mobilità e della partecipazione ai concorsi il servizio svolto dai vicesegretari è equiparato, se tale equiparazione risulta più favorevole, a quello prestato in qualità di segretario comunale presso il comune d'origine.⁷⁷

5. I segretari non inquadrati come titolari possono rinunciare al posto di vicesegretario entro il termine perentorio di novanta giorni dall'inquadramento del titolare, previo assenso della giunta comunale o, in caso di gestione associata, dell'organo individuato dalla convenzione. In tal caso essi sono collocati in disponibilità per il periodo massimo di due anni decorrenti dalla scadenza del termine di preavviso. I soggetti in disponibilità sono esonerati dal servizio, conservano il diritto alla nomina in caso di successiva vacanza del posto di segretario e possono partecipare alle procedure di mobilità e concorsuali delle sedi segretariali vacanti. Durante la disponibilità spetta al segretario il trattamento economico base e la misura minima delle indennità che presuppongono l'effettivo svolgimento di funzioni, salvo quanto disposto dalla contrattazione collettiva. I relativi

⁷⁷ Comma modificato dall'art. 3, comma 1, lett. d), della l.r. 15 dicembre 2015, n. 27.

oneri sono a carico del nuovo comune, in caso di fusione, o dei comuni associati secondo quanto stabilito in convenzione. Al termine della disponibilità il rapporto di lavoro si risolve automaticamente.^{78]}⁷⁹

[Art. 59-bis⁸⁰ (Segreterie delle unioni)]

1. Qualora i comuni che costituiscono un'unione mantengano in tutto o in parte le preesistenti sedi segretarili comunali, viene costituita presso l'unione una segreteria collegiale alla quale sono funzionalmente assegnati i segretari dei comuni riuniti. I segretari sono assunti dai singoli comuni e conservano l'inquadramento acquisito presso il comune di appartenenza.

2. I comuni che aderiscono all'unione possono sopprimere tutte le sedi segretarili sostituendole con un'unica sede istituita presso l'unione. Ai soli fini della classificazione si applicano gli articoli 42, comma 1, e 43 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4. Per la nomina del titolare si applicano le disposizioni sulla fusione previste dall'articolo 59 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4. L'unione può istituire uno o più posti di vicesegretario. I segretari perdenti posto possono chiedere di essere inquadrati come vicesegretari dell'unione, conservando provvisoriamente il trattamento economico acquisito fino alla ridefinizione dello stesso nei contratti collettivi.

⁷⁸ Comma modificato dall'art. 2, comma 1, lett. c) della l.r. 15 giugno 2017, n. 5.

⁷⁹ Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

⁸⁰ Articolo introdotto dall'art. 54, comma 1, della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

3. I segretari e i vicesegretari, assegnati all'unione ai sensi dei commi 1 e 2, svolgono la loro attività a favore dell'unione e dei comuni riuniti, sulla base degli incarichi di direzione attribuiti dal presidente dell'unione. Per i servizi non trasferiti all'unione gli incarichi di direzione delle strutture comunali sono affidati dai sindaci dei comuni interessati, previa consultazione con il presidente dell'unione. Gli incarichi relativi a servizi non trasferiti possono essere affidati anche a segretari incardinati presso altri comuni dell'unione. La contrattazione collettiva individua le indennità collegate all'effettivo svolgimento delle funzioni direttive. Il presidente dell'unione ripartisce tra i segretari, i vicesegretari e i dipendenti in possesso dell'abilitazione all'esercizio delle funzioni segretarili le funzioni di assistenza agli organi dell'unione e dei comuni e il rogito dei contratti e degli atti nei quali i comuni o l'unione sono parte contraente.]⁸¹

[Art. 59-ter⁸² (Collocamento in disponibilità dei segretari comunali per sopraggiunta oggettiva incompatibilità ambientale)

1. Qualora sia insorta una situazione di oggettiva incompatibilità ambientale tra il segretario comunale e il Sindaco da cui egli dipende funzionalmente, il Consiglio comunale può deliberare il collocamento in disponibilità del segretario stesso. A tal fine, l'incompatibilità ambientale deve essere comprovata dalla sussistenza di

⁸¹ Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

⁸² Articolo introdotto dall'art. 1, comma 1, della l.r. 26 aprile 2010, n. 1.

ripetute disfunzioni nell'azione amministrativa comunale o nell'organizzazione del lavoro che siano riconducibili al comportamento del segretario comunale.

2. L'adozione dell'atto di collocamento in disponibilità di cui al comma 1, deve essere preceduta dalla richiesta motivata del Sindaco, rivolta alla commissione di cui al comma 3, di accertamento della situazione di incompatibilità ambientale. L'invio della richiesta deve essere comunicato al segretario comunale.

3. La Giunta provinciale istituisce una commissione di tre membri incaricata di accertare le situazioni di oggettiva incompatibilità ambientale tra i segretari comunali e i Sindaci. Due componenti della commissione, con esperienza di gestione del personale, sono proposti in modo vincolante, rispettivamente, dal Consiglio delle autonomie o dei Comuni istituito dalla Provincia autonoma e congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei segretari comunali su base provinciale. Qualora la proposta non venga formulata entro trenta giorni dalla richiesta della Giunta provinciale, la Giunta stessa ha facoltà di procedere comunque alla nomina. Il terzo componente, che presiede la commissione, è proposto in modo vincolante di comune accordo tra il Consiglio delle autonomie o dei Comuni istituito dalla Provincia autonoma e congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei segretari comunali su base provinciale. Egli deve necessariamente appartenere ad una delle seguenti categorie: difensore civico o chi ha svolto in precedenza tale funzione, magistrati, anche in quiescenza, professori o ricercatori universitari di ruolo, componente fisso della commissione di conciliazione presso l'ufficio servizio

lavoro della Provincia autonoma. In caso di disaccordo, la Giunta provinciale formula al Presidente del Tribunale ordinario, rispettivamente, di Trento o di Bolzano, una domanda d'indicazione del presidente della commissione. La Giunta provinciale disciplina la durata in carica della commissione, le indennità dei suoi componenti, nonché l'organizzazione interna e le procedure da seguire nello svolgimento dei lavori. Alla copertura delle spese per il funzionamento della commissione e per le indennità dei suoi componenti si provvede mediante il fondo per la gestione dei segretari in disponibilità.

4. La commissione valuta la sussistenza dello stato di oggettiva incompatibilità ambientale tra il segretario comunale e il Sindaco, senza entrare nel merito della sussistenza o meno di eventuali inadempimenti che possano dar luogo a responsabilità disciplinare, ai sensi e secondo le procedure previste dalla normativa legale e contrattuale vigente, che non è oggetto di disciplina da parte del presente articolo.

5. Il Sindaco deve allegare alla richiesta di cui al comma 2 una relazione relativa ai fatti e ai comportamenti che comprovano la sopraggiunta oggettiva incompatibilità ambientale. Per l'accertamento delle situazioni di oggettiva incompatibilità ambientale la commissione sente il segretario comunale e, se lo ritiene opportuno, il Sindaco o altri soggetti e può accedere senza formalità e senza oneri agli atti del Comune. La commissione può disporre l'audizione di amministratori, dipendenti e revisori dei conti e promuovere ispezioni e altre indagini, nel rispetto della riservatezza dei cittadini coinvolti nei procedimenti amministrativi analizzati nel corso dell'istruttoria. In ogni caso la commissione conclude l'istruttoria entro quaranta

giorni dalla prima seduta convocata per l'apertura del procedimento e trasmette il suo giudizio non oltre quindici giorni dalla conclusione dell'istruttoria stessa ai sensi dei commi 6 e 7.

6. Qualora accerti l'insussistenza dell'oggettiva incompatibilità, la commissione formula un giudizio negativo che impedisce l'adozione dell'atto di collocamento in disponibilità. Il giudizio motivato di insussistenza dell'oggettiva incompatibilità viene trasmesso al segretario comunale e al Sindaco che prende atto dell'impossibilità di procedere al collocamento in disponibilità del segretario comunale.

7. Quando risulti accertata l'oggettiva incompatibilità ambientale, la commissione trasmette il giudizio motivato di sussistenza dell'incompatibilità stessa al Presidente del Consiglio comunale e al segretario comunale. Il Presidente convoca e riunisce il Consiglio per la valutazione del collocamento in disponibilità del segretario entro quarantacinque giorni dal ricevimento del giudizio della commissione. In base a questo giudizio, il Consiglio comunale può con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati disporre il collocamento in disponibilità del segretario comunale, informandolo del provvedimento. L'atto del Consiglio comunale fissa il termine di decorrenza della disponibilità non inferiore a trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del segretario della comunicazione di collocamento in disponibilità. Gli atti adottati in seguito all'accertamento della sopraggiunta oggettiva incompatibilità ambientale non possono dar luogo a responsabilità amministrativa.

8. Il collocamento in disponibilità del segretario comunale deve essere impugnato, a pena di decadenza,

entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della sua comunicazione. L'impugnazione ha luogo in via giudiziale o, in alternativa, con domanda di arbitrato rituale qualora ai sensi dell'articolo 806 del Codice di procedura civile la contrattazione collettiva abbia previsto che le controversie relative al collocamento in disponibilità per sopraggiunta oggettiva incompatibilità ambientale possano o debbano essere devolute a un collegio arbitrale. In tal caso il contratto collettivo disciplina l'introduzione e lo svolgimento del giudizio arbitrale.

9. Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del collocamento in disponibilità per incompatibilità ambientale, il Comune reintegra il segretario comunale nella sede segretarile, invitandolo, entro quindici giorni dal deposito della decisione o del lodo arbitrale, a riprendere servizio. Al segretario comunale è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, entro quindici giorni dall'invito a riprendere servizio, in sostituzione della reintegrazione nella sede segretarile, un'indennità risarcitoria d'importo pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Con l'adempimento dell'obbligo di pagamento dell'indennità, corrisposta su richiesta del segretario, si produce l'estinzione del rapporto di lavoro. Qualora il segretario comunale entro quindici giorni dal ricevimento dell'invito del Comune non abbia ripreso servizio oppure non abbia richiesto l'indennità alternativa alla reintegrazione, il rapporto di lavoro è risolto di diritto.

10. Dalla data di collocamento in disponibilità, il segretario viene inserito in un elenco speciale tenuto dalla Provincia autonoma. A tale data la sede segretarile del Comune si considera priva di titolare a tutti gli effetti.

Durante la permanenza nell'elenco speciale il segretario comunale mantiene il rapporto di lavoro con il Comune e l'intero trattamento economico base per sei mesi, con esclusione delle indennità che presuppongono l'effettivo svolgimento delle funzioni. Nei successivi sei mesi il trattamento economico è ridotto alla metà. I contratti collettivi possono individuare le voci che compongono il trattamento retributivo del segretario comunale collocato in disponibilità. Da tali emolumenti sono detratti i compensi percepiti dal segretario comunale stesso per gli incarichi conferiti ai sensi del comma 12. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese le restanti obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro con il Comune.

11. Il segretario comunale rimane inserito nell'elenco di cui al comma 10 per un periodo massimo di un anno. Qualora non sia intervenuta la revoca dell'atto di collocamento in disponibilità, il rapporto di lavoro del segretario comunale si intende definitivamente risolto alla data di scadenza del periodo massimo di un anno.

12. Il Presidente della Provincia in cui si trova il Comune dal quale dipende il segretario comunale collocato in disponibilità, può conferire al segretario stesso incarichi presso la Provincia autonoma secondo le modalità fissate dalla Giunta provinciale. I compiti assegnati devono salvaguardare la professionalità acquisita e svolgersi entro esigibili limiti territoriali di distanza dal luogo di residenza del segretario comunale. Il segretario stesso viene cancellato d'ufficio dall'elenco qualora rifiuti, senza legittimo motivo, di svolgere tali incarichi.

13. In provincia di Bolzano, il presente articolo si applica anche ai vicesegretari comunali, nonché ai segretari delle Comunità comprensoriali dovendosi in tale

ultimo caso considerare il Sindaco e il Consiglio comunale come sostituiti, rispettivamente, dal Presidente e dal Consiglio della Comunità comprensoriale.

14. La procedura di cui al presente articolo è preceduta da un tentativo obbligatorio di conciliazione, da svolgersi secondo quanto previsto dai contratti collettivi provinciali di lavoro, che dovranno prevedere una durata massima di trenta giorni dall'avvio quale termine per definire un accordo fra le parti. Il tentativo di conciliazione è finalizzato a ricomporre le controversie ovvero a concordare il trasferimento in mobilità del segretario presso altro ente con la stessa qualifica professionale o con altra qualifica di grado equivalente. A quest'ultimo fine il tentativo di conciliazione prevederà la consultazione della Regione, della Provincia e dell'ente rappresentativo delle amministrazioni locali competenti per territorio.]⁸³

[Art. 60 (Supplenza e reggenza di sedi segretarili)

1. Per assicurare la regolarità del servizio in caso di assenza o di impedimento temporaneo del segretario comunale, sempre che il Comune non sia dotato di vicesegretario comunale, il Presidente della Giunta provinciale territorialmente competente dispone, su richiesta scritta del Sindaco del Comune interessato da presentarsi di norma almeno otto giorni prima del verificarsi dell'assenza, che il servizio di segreteria sia svolto, in supplenza del titolare, da un segretario di un Comune viciniore, o da un segretario comunale collocato

⁸³ Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

in disponibilità ai sensi dell'art. 59. Nel caso in cui il servizio debba essere ricoperto dal segretario di un Comune viciniore, deve essere sentito il Sindaco di questo Comune, il quale si esprime entro le ventiquattro ore successive; decorso tale termine, il presidente della giunta provinciale può comunque disporre la sostituzione.⁸⁴

2. Analogamente si procede in caso di vacanza della sede segretariale, per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure concorsuali.

3. I regolamenti comunali fissano il compenso spettante al segretario comunale reggente o supplente, sulla base degli accordi sindacali di cui all'articolo 3.

4. L'onere di spesa per la reggenza o la supplenza è a carico del Comune o del Consorzio presso cui vengono prestati i servizi di reggenza o di supplenza.]⁸⁵

[Art. 61 (Graduatoria incarichi di reggenza e di supplenza)

1. Quando, provvedendovi a termini dell'articolo 60, possa essere compromessa la regolarità del servizio segretariale, gli incarichi di reggenza o di supplenza presso i comuni possono essere conferiti dal presidente della giunta provinciale territorialmente competente a coloro che siano in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio delle funzioni di segretario comunale, rilasciato dai competenti organi statali o dalle giunte

⁸⁴ Comma modificato dall'art. 15, comma 1, della l.r. 25 maggio 2012, n. 2.

⁸⁵ Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

provinciali di Trento e di Bolzano a norma di quanto disposto dall'articolo 47, secondo l'ordine di apposita graduatoria provinciale.⁸⁶

2. La graduatoria è formata ogni anno da apposita commissione sulla base dei seguenti criteri:

- a) votazione di laurea;
- b) votazione risultante dal certificato di idoneità, di cui all'articolo 47, comma 7;
- c) altri titoli di studio;
- d) titoli di servizio.⁸⁷

3. Le istanze per l'inserimento nelle graduatorie provinciali debbono essere prodotte alle Giunta provinciali di Trento e di Bolzano entro il termine che verrà fissato nell'apposito bando, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.]⁸⁸

[Art. 62 (Composizione della commissione)

1. La commissione provinciale di cui all'articolo 61 è nominata dalla Giunta provinciale ed è così composta:

- a) dall'Assessore provinciale per gli enti locali o suo delegato, in qualità di presidente;

⁸⁶ Comma sostituito dall'art. 16, comma 1, della l.r. 25 maggio 2012, n. 2.

⁸⁷ Comma sostituito dall'art. 16, comma 1, della l.r. 25 maggio 2012, n. 2.

⁸⁸ Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

- b) da due funzionari addetti all'Assessorato provinciale per gli Enti locali;
- c) da un Sindaco, scelto su una terna proposta dalle organizzazioni rappresentative dei Comuni della provincia;
- d) da un segretario comunale, scelto su una terna proposta dalle organizzazioni sindacali provinciali della categoria.

2. Un funzionario della Provincia eserciterà le funzioni di segretario della commissione.

3. Per la validità delle adunanze della commissione è necessaria la presenza di almeno quattro membri, compreso il presidente.

4. La composizione della commissione per la provincia di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione.]⁸⁹

[Art. 63 (Uso delle lingue materna e non materna in sede concorsuale)

1. Nella domanda per la partecipazione all'esame di idoneità alle funzioni di segretario per la provincia di Bolzano, il candidato deve specificare in quale delle due lingue, italiana o tedesca, intenda sostenere le prove d'esame.]⁹⁰

⁸⁹ Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

⁹⁰ Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

[Art. 64 (Applicazione di norme)

1. Si applicano ai segretari comunali le norme del Titolo I che non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel presente titolo.]⁹¹

**[TITOLO III
Norme transitorie e finali]⁹²**

[Artt. 65 - 66]⁹³⁹⁴

[Art. 67 (Qualifica di segretario comunale capo)

1. Le disposizioni relative alla qualifica di segretario comunale capo, contenute negli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, si applicano anche ai segretari comunali in servizio presso sedi segretarili della Regione e la qualifica di segretario capo è attribuita con deliberazione del Consiglio comunale o dell'Assemblea consorziale, fatte salve le limitazioni di carriera previste dagli articoli 66 e 67 del decreto del

⁹¹ Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

⁹² Titolo abrogato dall'art. 337, comma 2, lett. g), della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

⁹³ Cfr. supra nota *sub rubrica* della presente legge.

⁹⁴ L'art. 337, comma 2, lett. g), della l.r. 3 maggio 2018, n. 2, ha abrogato il Titolo III della presente legge.

Presidente della Giunta regionale del 10 maggio 1983, n. 3/L.]⁹⁵

[Art. 68 (Indennità di bilinguismo e di alloggio per i segretari comunali della provincia di Bolzano)

1. I segretari comunali della provincia di Bolzano, i quali, prima dell'entrata in vigore della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, godevano, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 aprile 1925, n. 667, dell'uso gratuito di un alloggio o del suo corrispettivo e dell'indennità di bilinguismo, mantengono tali benefici ad personam. L'indennità di bilinguismo è riassorbibile con i miglioramenti economici di carattere generale.

2. Mantengono inoltre il beneficio dell'indennità di bilinguismo ad personam i segretari comunali che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, avevano superato gli esami scritti, a condizione che abbiano sostenuto gli esami orali con esito favorevole. Tale indennità è riassorbibile a termini del comma 1.

3. La misura del corrispettivo dell'uso gratuito dell'alloggio di cui al comma 1, non può essere superiore, anche a seguito dei nuovi trattamenti economici fissati ai sensi dell'articolo 3, ad un quinto dello stipendio base iniziale previsto per il posto di segretario generale di seconda classe.]⁹⁶

⁹⁵ L'art. 337, comma 2, lett. g), della l.r. 3 maggio 2018, n. 2, ha abrogato il Titolo III della presente legge.

⁹⁶ L'art. 337, comma 2, lett. g), della l.r. 3 maggio 2018, n. 2, ha abrogato il Titolo III della presente legge.

[Art. 69 (Revisione delle sedi segretarili consorziali)]

1. I Comuni, entro un anno dall'entrata in vigore della nuova legge regionale in materia di ordinamento dei Comuni, provvedono alla revisione dei Consorzi segretarili esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, trasformandoli in convenzioni od in sedi singole.]⁹⁷

[Artt. 70 - 74⁹⁸]⁹⁹

[Art. 75 (Norma finanziaria)]

1. Alla copertura della spesa per l'organizzazione dei corsi abilitanti di cui all'articolo 44, prevista in lire 160 milioni in ragione d'anno, si provvede, per l'esercizio 1992, con le disponibilità finanziarie derivanti dalla cessazione dell'onere conseguente all'abrogazione del decreto del Presidente della Giunta regionale del 10 maggio 1983, n. 3/L, di cui all'articolo 74.

2. A partire dall'esercizio 1993, lo stanziamento sarà fissato con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 7 e nei

⁹⁷ L'art. 337, comma 2, lett. g), della l.r. 3 maggio 2018, n. 2, ha abrogato il Titolo III della presente legge.

⁹⁸ Cfr. supra nota *sub rubrica* della presente legge. L'art. 74 ha abrogato, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le norme contenute nelle ll.rr. 11 dicembre 1975, n. 11, 15 novembre 1978, n. 21, 4 marzo 1983, n. 1, eccettuato l'art. 8, nel Titolo II della l.r. 14 agosto 1986, n. 4, e nelle ll.rr. 3 giugno 1988, n. 11, 18 agosto 1989, n. 3 e 28 luglio 1990, n. 9.

⁹⁹ L'art. 337, comma 2, lett. g), della l.r. 3 maggio 2018, n. 2, ha abrogato il Titolo III della presente legge.

limiti previsti dall'articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10, concernente «Norme in materia di bilancio e sulla contabilità generale della Regione».]¹⁰⁰

¹⁰⁰ L'art. 337, comma 2, lett. g), della l.r. 3 maggio 2018, n. 2, ha abrogato il Titolo III della presente legge.

TABELLA A

(Art. 42)

Classifica dei Comuni o dei Consorzi di Comuni
agli effetti della qualifica da attribuire ai segretari

Con popolazione oltre 65.000 abitanti

Comuni di prima classe

Segretario generale di prima classe

Con popolazione da 10.000 a 65.000 abitanti

Comuni di seconda classe

Segretario generale di seconda classe

Con popolazione da 2.000 a 10.000 abitanti

Comuni di terza classe

Segretario comunale di terza classe

Con popolazione non superiore a 2.000 abitanti

Comuni di quarta classe

Segretario comunale di quarta classe

TABELLA B

(Artt. 46 e 47)

Materie di insegnamento del corso abilitante

1. Diritto costituzionale;
 2. Diritto amministrativo;
 3. Principi di diritto civile;
 4. Principi di diritto penale Libro I; Libro II: Titoli II e VII ;
 5. Principi di economia politica;
 6. Diritto del lavoro e legislazione sociale;
 7. Ragioneria e finanza locale;
 8. Ordinamento regionale, con particolare riguardo all'ordinamento del Trentino-Alto Adige;
 9. Tecnica amministrativa;
 10. Leggi e regolamenti speciali, ivi compresa la normativa catastale e tavolare;
 11. Elementi di statistica;
 12. Esercitazioni pratiche;
 13. Elementi dell'ordinamento urbanistico in vigore nelle Province di Trento e di Bolzano.
-
-

TABELLA C

(Art. 52)

Programma delle prove di esame per il concorso
per sedi di terza classe

1. Legislazione amministrativa concernente l'attività degli Enti locali;
2. Ragioneria e finanza locale;
3. Diritto costituzionale ed amministrativo;
4. Nozioni di diritto civile;
5. Diritto penale: (Codice penale: Libro I; Libro II: Titoli II e VII);
6. Legislazione sociale;
7. Elementi di contabilità generale dello Stato;
8. Elementi dell'ordinamento urbanistico in vigore nelle Province di Trento e Bolzano;
9. Ordinamento regionale con particolare riguardo all'ordinamento del Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
10. Nozioni di statistica metodologica ed applicata (statistica economica, della finanza locale, sociale e demografica).

La prova scritta potrà riguardare le sole materie indicate ai numeri 1, 2 e 3; la prova pratica consisterà nella redazione di un atto amministrativo; la prova orale potrà riguardare tutto il programma.
